

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **88/1983** (ECLI:IT:COST:1983:88)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **23/02/1983**; Decisione del **29/03/1983**

Deposito del **07/04/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14620**

Atti decisi:

N. 88

ORDINANZA 29 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 7 aprile 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 101 del 13 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, del d.l. 9 dicembre 1981,

n. 721, recepito nella legge 5 febbraio 1982, n. 25 (cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dal Pretore di Carrara, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Antognetti Giuseppe ed altri e la Soc. Rumianca, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Carrara, nei procedimenti civili riuniti vertenti fra Antognetti Giuseppe ed altri contro la Soc. Rumianca, ha sollevato, coll'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, del d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, recepito nella legge 5 febbraio 1982 n. 25, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

che, secondo il primo giudice, la lettura letterale e logica del detto articolo comporterebbe non soltanto la sospensione, fino al 31 dicembre 1983, delle azioni esecutive, ma anche l'estinzione di ufficio di tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli di cognizione, e la privazione d'ogni effetto dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato,

che, perciò, si verificherebbe una grave discriminazione fra i cittadini anche in relazione al diritto di difesa.

Considerato che, a parte il dubbio prospettabile sull'esattezza della riportata interpretazione, la norma è stata comunque autenticamente interpretata con legge 22 luglio 1982 n. 466, secondo cui l'estinzione riguarda esclusivamente i procedimenti esecutivi,

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al primo giudice affinché valuti l'incidenza della nuova legge sul caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Carrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.